

**Direzione  
Legislazione  
Opere Pubbliche**

**Principali novità  
normative e  
giurisprudenziali**

**Dal 10 al 14 luglio**

## Provvedimenti e Atti Normativi

### ANAC: pubblicati i regolamenti attuativi del nuovo Codice dei contratti.

Pubblicate sul portale Anac e in Gazzetta Ufficiale (Serie generale n. 151 del 30 giugno 2023), **le dodici delibere con i Regolamenti attuativi previsti dal d.lgs. n. 36/2023**, nuovo Codice degli Appalti.

I provvedimenti adottati, sono tutti in vigore dal 1° luglio 2023, ma alcuni acquisteranno efficacia dal 1° gennaio 2024.

- [Delibera n. 261](#), ai sensi dell'art. 23, comma 5, del D.Lgs. n. 36/2023, recante *“Individuazione delle **informazioni che le stazioni appaltanti sono tenute a trasmettere alla Banca dati nazionale dei contratti pubblici** attraverso le piattaforme telematiche e i tempi entro i quali i titolari delle piattaforme e delle banche dati di cui agli articoli 22 e 23, comma 3, del codice garantiscono l'integrazione con i servizi abilitanti l'ecosistema di approvvigionamento digitale”*;
- [Delibera n. 262](#), ai sensi dell'art. 24, comma 4, del D.Lgs. n. 36/2023, d'intesa con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e con l'Agenzia per l'Italia Digitale, che individua **le tipologie di dati da inserire nel fascicolo virtuale dell'OE (FVOE)**, in relazione ai quali è obbligatoria la verifica attraverso la Banca dati nazionale dei contratti pubblici;
- [Delibera n. 263](#), ai sensi dell'art. 27, comma 4, D.Lgs. n. 36/2023, d'intesa con il Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti, recante *“Modalità di **attuazione della pubblicità legale degli atti** tramite la Banca dati nazionale dei contratti pubblici”*;
- [Delibera n. 264](#), ai sensi dell'art. 28, comma 4, D.Lgs. n. 36/2023, recante *“Individuazione delle informazioni e dei dati relativi **alla programmazione di lavori, servizi e forniture, nonché alle procedure del ciclo di vita dei contratti pubblici** che rilevano ai fini dell'assolvimento degli obblighi di pubblicazione di cui al decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33”*;
- [Delibera n. 265](#), ai sensi dell'art. 186, comma 5, D.Lgs. n. 36/2023, recante *“Indicazioni sulle **modalità di calcolo delle quote di esternalizzazione dei contratti di lavori, servizi e forniture** da parte dei titolari di concessioni di lavori e di servizi pubblici **non affidate conformemente al diritto dell'Unione europea**”*;
- [Delibera n. 266](#), ai sensi dell'art. 62, comma 10, D.Lgs. n. 36/2023, recante il *“Regolamento per l'**assegnazione d'ufficio di una stazione appaltante o centrali di committenza qualificata**”*;
- [Delibera n. 267](#), ai sensi dell'art. 220, comma 4, D.Lgs. n. 36/2023, recante il

*“Regolamento in materia di pareri di precontenzioso”;*

- [Delibera n. 268](#), con riferimento ai poteri di cui all’art. 220, commi 2, 3 e 4, D.Lgs. n. 36/2023, recante il *“Regolamento sull’esercizio dei poteri di legittimazione straordinaria dell’Autorità e l’adozione di pareri motivati”*;
- [Delibera n. 269](#), con riferimento all’art. 222, comma 3, lett. h) del D.Lgs. n. 36/2023, recante il *“Regolamento sull’esercizio dell’attività di vigilanza collaborativa in materia di contratti pubblici”*;
- [Delibera n. 270](#), con riferimento all’art. 222, commi 1 e 3, lett. a), b) e g) del D.Lgs. n. 36/2023, recante il *“Regolamento sull’esercizio dell’attività di vigilanza in materia di contratti pubblici”*;
- [Delibera n. 271](#) recante il nuovo *“Regolamento sull’esercizio del potere sanzionatorio dell’Autorità in materia di contratti pubblici, ai fini dell’adeguamento alle nuove disposizioni del Decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36”*;
- [Delibera n. 272](#), ai sensi dell’art. 222, comma 10, D.Lgs. n. 36/2023, recante il *“Regolamento per la gestione del Casellario informatico dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture”*.

### **Revisione prezzi: chiarimenti dal MIT sull’applicazione dell’art. 26, comma 6-ter, del DL Aiuti.**

Il MIT, con parere n. 1735/2023, ha risposto ad un quesito riguardante all'applicazione dell'art. 26 comma 6-ter del DL 50/2022, come introdotto dall'art. 1 c. 458 della Legge n. 197 del 29.12.2022, circa l'applicazione dell'aggiornamento prezzi.

In particolare, viene chiesto se *“nel caso di un appalto con offerta formulata ed aggiudicazione disposta nel 2022 - prima dell'entrata in vigore del DL50/22 - su lavori il cui progetto era stato redatto nel 2021 (prezzario 2021),l'aggiornamento prezzi deve essere effettuato per la differenza tra il prezzario in vigore al momento della contabilizzazione ed i Prezzi di contratto (2021) o tra il prezzario in vigore al momento della contabilizzazione ed il prezzario vigente al momento dell'offerta? In termini generali si crede che lo spirito della norma intenda tutelare l'appaltatore dalla imprevedibile lievitazione dei prezzi dal momento in cui effettua l'offerta per cui si crede di dover applicare la differenza di prezzo derivante dai prezzari di riferimento al momento della formulazione dell'offerta ed al momento della contabilizzazione; si chiede se l'interpretazione è corretta od invece il parametro da aggiornare sia sempre quello di contratto”*.

Il MIT, nel rispondere al quesito, ha chiarito che **il confronto è tra i prezziari**: fra quello **vigente al momento dell'offerta e quello vigente al momento della contabilizzazione**, ai quali applicare il ribasso offerto.

Per maggiori dettagli, cliccare [qui](#).

### **PNRR: il MIT specifica il regime giuridico applicabile agli affidamenti relativi a procedure afferenti alle opere PNRR/PNC successivamente al 1° luglio 2023.**

Il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, ha pubblicato, in data 12 luglio 2023, un'importante circolare recante *“Il regime giuridico applicabile agli affidamenti relativi a procedure afferenti alle opere PNRR e PNC successivamente al 1° luglio 2023 – Chiarimenti interpretativi e prime indicazioni operative”*.

La nota del Ministero contiene importanti chiarimenti interpretativi rispetto agli **affidamenti di opere a valere su risorse PNRR e PNC** rispetto alle disposizioni derogatorie contenute nel d.lgs. 36/2023 (nuovo codice appalti) per tali interventi (art. 225, c. 8 e del d.lgs. 36/2023), alla luce del richiamo alle norme del d.l. 77/2021.

Nello specifico, la circolare chiarisce che la **normativa applicabile**, anche dopo il 1° luglio 2023, in tema di affidamenti e contratti PNRR e assimilati, anche per i Comuni non capoluogo, **è quella derogatoria di cui al regime speciale previsto dall'art. 1, c. 2 del d.l. 32/2019**, come modificato dall'art. 52 c.1, let. 1.2 del d.l. 77/2021, che richiama l'applicazione dell'art. 37 c. 4; **ma solo fino al 31 dicembre 2023**.

Continuerà, inoltre, ad applicarsi il D.lgs 50/2016, e la relativa normativa di attuazione, ove richiamata o dal predetto DL 77/2021, o da altre norme speciali e derogatorie (come ad esempio le norme per il sottosoglia contenute nel dl 76/2020, o anche talune norme del DL 32/2019 c. “Sbloccacantieri”) sebbene “a tempo” (ossia fino al 31 dicembre 2023, stante la proroga contenuta nel DL 13/2023).

Infine, per gli interventi PNRR e assimilati, fino al 31 dicembre 2023, **non si applica il sistema di qualificazione del nuovo Codice appalti** (art. 62 e 63), pertanto i Comuni non capoluogo, ricorrendo alle aggregazioni con i soggetti previsti dalle succitate norme derogatorie, di cui alla precedente normativa sulla semplificazione (CUC istituite con Consorzi o convenzioni, Convenzioni con SA, ecc.), fino alla fine dell'anno – solo per tali specifici interventi – **non devono qualificarsi**.

Per maggiori dettagli, cliccare [qui](#).

## Focus Giurisprudenza

### **TAR Lazio, Sez. III-quater, 30 giugno 2023, n. 10938.**

Il TAR del Lazio, con sentenza n. 10938 del 30 giugno 2023, ha affrontato la questione del **momento in cui acquista efficacia il possesso dell'attestazione SOA.**

Quanto alla vicenda che ha originato la pronuncia in commento, era stato proposto ricorso avverso l'aggiudicazione definitiva disposta all'esito della procedura di affidamento, sulla base del fatto che, a detta del ricorrente, **l'aggiudicatario doveva essere escluso in quanto non in possesso dei relativi requisiti di partecipazione**, posto che nel Casellario ANAC non risultava l'attestazione SOA.

Il Tribunale Amministrativo, dopo aver dichiarato il ricorso irricevibile per tardività dello stesso, ha poi chiarito, argomentando nel merito, che ai sensi dell'art. 86, comma 1, d.lgs. 50/2016 **"il possesso dell'attestazione SOA "non acquista efficacia all'atto dell'inserimento sul portale ANAC ma all'atto del rilascio della relativa certificazione da parte dell'organismo accreditato"**.

Si tratta di una pronuncia che si pone in relazione con la giurisprudenza del medesimo Tribunale riguardante la natura giuridica dell'attestazione SOA. Infatti, la sentenza in commento ha espressamente richiamato la massima secondo cui gli organismi accreditati svolgono **"una funzione pubblicistica di certificazione, che sfocia nel rilascio di un'attestazione con valore di atto pubblico, sicché la loro attività configura un "esercizio privato di pubblica funzione" e le attestazioni di qualificazione, risultato dell'attività di certificazione delle SOA, sono peculiari atti pubblici, destinati ad avere una specifica efficacia probatoria"** (TAR Lazio, sez. I, 11 novembre 2019, n. 12934).

Ne deriva che, in virtù della funzione pubblicistica degli enti certificatori, **l'efficacia delle attestazioni da essi effettuate va riconosciuta sin dal momento del rilascio dell'attestazione, non derivandone l'inefficacia dal mancato inserimento sul portale ANAC.**

Per una lettura integrale della sentenza, cliccare [qui](#).

### **TAR Emilia-Romagna, Parma, Sez. I, sentenza 6 giugno 2023, n. 197.**

Il TAR emiliano ha chiarito che la Stazione Appaltante **deve fornire adeguata motivazione sulla rilevanza o meno dei fatti oggetto di indagine penale** che possono costituire, ai sensi dell'art. 80 D.Lgs. n. 50/2016, gravi illeciti professionali, **anche quando appresi a mezzo della stampa in corso di gara.**

Pertanto, è illegittima l'aggiudicazione disposta nei confronti del concorrente, i cui organi di vertice siano interessati in corso di gara da indagini penali per fatti di corruzione, quando la Stazione Appaltante non abbia adeguatamente motivato in merito

all'irrelevanza degli stessi, pur se appresi a mezzo stampa e **in assenza di riscontro da parte dell'organo inquirente interpellato.**

Per una lettura integrale della sentenza, cliccare [qui](#).

**Consiglio di Stato, Sez. V, ordinanza 7 giugno 2023, n. 5618.**

Il Consiglio di Stato ha sottoposto alla Corte di giustizia dell'Unione europea la seguente questione pregiudiziale:

*- “se gli artt. 16, 49, 50 e 52 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea, l'art. 4, Protocollo 7, della Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo – CEDU, l'art. 6 del TUE, i principi di proporzionalità, concorrenza, libertà di stabilimento e libera prestazione di servizi di cui agli articoli gli artt. 49, 50, 54 e 56 del TFUE, **ostino a una norma interna che preveda l'applicazione dell'incameramento della cauzione provvisoria, quale conseguenza automatica dell'esclusione di un operatore economico da una procedura di affidamento di un contratto pubblico, altresì a prescindere dalla circostanza che lo stesso sia o meno risultato aggiudicatario della gara**”.*

Per una lettura integrale della sentenza, cliccare [qui](#).